



FINANCE REVOLUTION

DOCUMENTO INFORMATIVO

Edizione LUGLIO 2024

Sezione A	Informazioni sulla Società di Consulenza Finanziaria e i suoi servizi
Sezione B	Informazioni sugli strumenti finanziari
Sezione C	Informazioni sulla classificazione della clientela
Sezione D	Informazioni sugli oneri e sui costi
Sezione E	Modalità e tempi di trattazione dei reclami e sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie



FINANCE REVOLUTION



FINANCE REVOLUTION

Sezione A – Informazioni sulla Società di Consulenza Finanziaria e i suoi servizi

Denominazione, indirizzo e recapiti della Società di Consulenza Finanziaria (di seguito 'la SCF')

FINANCE REVOLUTION SOCIETA' DI CONSULENZA FINANZIARIA SRL
Via contrada Campiglione, 20
63900 Fermo (FM)
Tel:
email: info@financerevolution.it

Consulenti che svolgono attività per conto della SCF

- Dott. Alessandro Antolini

Le lingue nelle quali è possibile comunicare

- Italiano

I metodi di comunicazione utilizzabili

Dal Cliente nei confronti della SCF:

Le lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione effettuati per iscritto, saranno inviati alla SCF tramite posta elettronica, posta elettronica certificata, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Dalla SCF nei confronti del Cliente

Ogni comunicazione tra la SCF ed il Cliente sarà inviata al domicilio indicato dallo stesso Cliente nel contratto.

Le Raccomandazioni potranno essere impartite in occasione delle riunioni o incontri periodici, ovvero attraverso l'utilizzo di messaggi di posta elettronica.

In ogni caso, a tutti gli effetti di legge, farà fede tra le parti l'attestazione scritta delle Raccomandazioni inviate dalla SCF al Cliente.

Autorizzazione ad operare e recapito autorità competente che ha rilasciato la comunicazione

La Società è iscritta all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari, Sezione Società di Consulenza Finanziaria, con **delibera n° 2499** dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo Unico dei Consulenti Finanziari ("OCF") **del 27/06/2024**.

Per contattare l'OCF (il cui sito internet è reperibile all'indirizzo www.organismocf.it):



FINANCE REVOLUTION

OCF

Via Tomacelli n. 146 – 00186 ROMA

e-mail info@organismocf.it

tel: 06.45556100

fax: 06.45556113

Informazioni sul servizio di consulenza

La SCF svolge il servizio di consulenza in materia di investimenti di cui all'art. 18ter del TUF, consistente nella *“prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a uno o più operazioni relative a strumenti finanziari”* (il “Servizio”)

In particolare, il Servizio prestato dalla SCF si estrinseca:

- a) nell'analisi dell'allocazione del portafoglio complessivo del cliente e la valutazione dell'efficienza dei prodotti detenuti;
- b) nella strutturazione a medio/lungo termine di un portafoglio che tenga conto, a seconda della classificazione attribuita al Cliente, delle esigenze specifiche dello stesso;
- c) nell'eventuale riformulazione dell'asset allocation del portafoglio, degli strumenti e dei prodotti finanziari detenuti sulla base delle informazioni fornite dal cliente;
- d) la valutazione periodica, con frequenza annuale, dell'adeguatezza del portafoglio.

Le raccomandazioni personalizzate fornite al Cliente in esecuzione del Servizio possono avere ad oggetto un'ampia gamma di strumenti finanziari riconducibili alle seguenti categorie riportate nell'allegato 1, sezione C, del TUF:

- a) Valori mobiliari;
- b) Quote e azioni di O.I.C.R.

Con riguardo ai valori mobiliari, in particolare le azioni, la SCF monitora una congrua gamma di titoli quotati sui principali mercati regolamentati UE ed extra UE. Le società non quotate invece saranno oggetto di apposita *due diligence*. Quanto invece ai titoli di stato italiani e di paesi UE ed extra UE, titoli di debito emessi dai principali enti sovranazionali e obbligazioni corporate, emesse da soggetti domiciliati in paesi UE ed extra UE, la SCF monitora e seleziona le emissioni censite da Bloomberg.

Per quanto riguarda gli strumenti di cui alla lettera b) di cui sopra, la SCF mantiene costantemente monitorati, in termini di performance, costi e rischiosità gli strumenti emessi da tutti i principali gestori per ogni categoria di strumento, avvalendosi delle informazioni fornite da primari *info providers*.



FINANCE REVOLUTION

Nel caso dei FIA, il monitoraggio avrà ad oggetto i documenti messi a disposizione dalle società di gestione.

Nell'ambito dell'universo investibile sopra descritto, la scelta del singolo strumento finanziario oggetto di raccomandazione da parte della SCF avviene anzitutto mediante un'analisi quantitativa delle performance, della rischiosità e dei costi. Sulla base di detta analisi viene individuato un numero ristretto di strumenti sui quali viene svolta un'analisi qualitativa.

Le raccomandazioni personalizzate possono avere ad oggetto anche prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari, quali i prodotti di investimento assicurativi. Si specifica che tale attività non è soggetta alla vigilanza di Consob e OCF. In tal caso la SCF fornirà al Cliente, in tempo utile prima dell'invio della raccomandazione, informazioni in merito alle modalità di monitoraggio e selezione degli strumenti appartenenti alla categoria in questione.

Non è prevista la prestazione di raccomandazioni non personalizzate.

La predetta attività di consulenza è rivolta sia ai clienti al dettaglio sia a clienti professionali.

Il Cliente è libero di non dar corso alle operazioni di investimento/disinvestimento consigliate in esecuzione del presente contratto.

Il Servizio può essere erogato dal Consulente che svolge attività per conto della SCF anche in luogo diverso dal suo domicilio.

La SCF non è autorizzata ad eseguire le operazioni raccomandate al cliente, il quale potrà effettuarle per il tramite degli intermediari abilitati (banche, SIM, SGR) nell'ambito dei servizi di investimento e delle attività da queste prestate.

Nello svolgimento dell'attività la SCF non ha l'obbligo di aggiornare le raccomandazioni prestate al Cliente e di comunicare al Cliente le perdite subite sugli strumenti oggetto di raccomandazione.

Quale remunerazione per lo svolgimento del servizio di consulenza il Cliente è tenuto a pagare alla SCF una parcella commisurata al contenuto e al valore del Servizio.

In mancanza di una modalità univoca di quantificazione del compenso essa può variare in funzione della complessità e della dimensione del patrimonio sotto consulenza, degli obiettivi e del profilo di rischio del cliente ed in linea generale del tempo che la SCF dedicherà all'analisi e allo studio sulla fattispecie concreta.

Pertanto, la SCF si impegna a sottoporre al potenziale Cliente, dopo che questi gli abbia fornito le necessarie informazioni sopra sintetizzate, in tempo utile prima che questi sia vincolato da un accordo per la prestazione del servizio di consulenza, un preventivo di parcella personalizzato. Modalità e tempi di pagamento saranno indicati nel suddetto preventivo.

La parcella pagata dal Cliente costituisce, per previsione di legge e per vincolo contrattuale, l'unica forma di remunerazione della SCF per i servizi prestati al Cliente; alla SCF è vietato percepire compensi (incentivi) da parte di soggetti terzi.



FINANCE REVOLUTION

La SCF è tenuta ad essere indipendente rispetto agli emittenti dei prodotti finanziari raccomandati, nonché rispetto agli intermediari abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento nell'ambito dei quali il Cliente esegue le raccomandazioni.

Nella prestazione del Servizio di consulenza la SCF non può detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti.

Il Cliente potrà autorizzare la SCF a visionare gli investimenti del Cliente presso le banche o gli intermediari finanziari o le società di gestione del risparmio che il Cliente utilizza, senza alcuna autorizzazione ad operare.

Per maggiori informazioni sui contenuti del servizio di consulenza, sugli obblighi della SCF e del cliente, si rinvia al contratto di consulenza in materia di investimenti, che deve essere sottoscritto preventivamente allo svolgimento del Servizio.

L'attività di consulenza finanziaria che la SCF eroga ai clienti si limita ad essere una mera prestazione d'opera intellettuale ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 2229 e segg. cod. civ., con la precisazione che le scelte e l'esito dell'attività di mera consulenza che verrà prestata dalla SCF verranno compiute in completa autonomia da parte del Cliente e per il tramite dei suoi intermediari autorizzati, senza alcun intervento diretto della SCF.

La SCF presterà il Servizio oggetto con la diligenza del buon padre di famiglia di cui all'art. 1176 cod. civ.. Le raccomandazioni di investimento della SCF nell'ambito del servizio di consulenza sono effettuate nel rispetto del miglior interesse del cliente ma non offrono garanzia di rendimento futuro.

Ove il contratto di consulenza sia concluso in luogo diverso dalla sede legale o dal domicilio eletto dalla SCF con un cliente al dettaglio, la sua efficacia sarà sospesa per un periodo di 7 giorni dalla data di sottoscrizione. Entro tale termine il cliente al dettaglio potrà recedere senza penali, costi o spese.

Valutazione periodica di adeguatezza

La SCF effettua con cadenza annuale una valutazione periodica di adeguatezza del portafoglio del Cliente, sulla base delle ultime informazioni disponibili circa la composizione del portafoglio ed entro 60 giorni dalla verifica, la SCF invia al Cliente un attestato circa l'adeguatezza del suo portafoglio unitamente ad eventuali raccomandazioni di investimento nel caso in cui lo stesso non risulti adeguato.

Informativa sulla sostenibilità nei servizi di investimento

Ai sensi dell'art. 4.5 del Regolamento UE 2088/2019 (SFDR), la SCF pubblica e aggiorna:

- a) informazioni indicanti se, tenendo debitamente conto delle loro dimensioni, della natura e dell'ampiezza delle loro attività e della tipologia dei prodotti finanziari in merito ai quali forniscono consulenza, nella loro consulenza in materia di investimenti prendono in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità; oppure



FINANCE REVOLUTION

- b) informazioni sui motivi per cui non prendono in considerazione, nella loro consulenza in materia di investimenti, gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità e, se del caso, informazioni concernenti se e quando intendono prendere in considerazione tali effetti negativi.

La SCF, ai fini di garantire la massima trasparenza del servizio di consulenza prestato ai clienti e sui rischi di sostenibilità presi in considerazione, fornisce la seguente dichiarazione, come richiesto ai sensi dell'art. 4.5 del Regolamento.

La Società, nella fase di avvio dell'attività, ha deciso di adottare l'opzione b) e quindi, alla data attuale, non intende prendere in considerazione, nel servizio di consulenza in materia di investimenti, gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità.

La Società motiva la sua scelta ritenendo che il quadro di riferimento normativo e regolamentare, che disciplina la trasparenza in materia di Informazioni sulle politiche e sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti, risulti ancora nella sua fase iniziale di applicazione.

Ne consegue che la disponibilità dei dati relativi ai fattori di sostenibilità degli strumenti finanziari risulta ad oggi insufficiente; le informazioni in merito alla sostenibilità degli strumenti finanziari risultano incomplete e disomogenee, non idonee quindi ad una esaustiva valutazione degli effetti negativi sui fattori di sostenibilità.

La Società intende riesaminare la sua scelta e prendere in considerazione gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità quando saranno disponibili i dati sulla sostenibilità degli strumenti finanziari.

Natura, frequenza e date di invio dei rendiconti relativi al Servizio

La SCF invia con cadenza annuale al recapito dal Cliente indicato nel Contratto un rendiconto contenente:

- a) una dichiarazione aggiornata che indichi i motivi secondo cui il portafoglio, in base alle ultime informazioni disponibili, corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente, unitamente ad eventuali raccomandazioni di investimento nel caso in cui lo stesso non risulti adeguato,
- b) le raccomandazioni fornite nel periodo di riferimento,
- c) in forma aggregata, i costi e gli oneri del Servizio prestato e dei prodotti finanziari e servizi oggetto di raccomandazione,
- d) un'illustrazione che mostra l'effetto cumulativo dei costi sulla redditività del portafoglio nel periodo di riferimento. Su richiesta del Cliente tali informazioni sono fornite anche in forma analitica.

Ciascun rendiconto sarà inviato al Cliente entro 60 giorni dalla scadenza dell'anno solare di riferimento e deve intendersi tacitamente approvato qualora siano trascorsi



FINANCE REVOLUTION

30 (trenta) giorni dalla data di invio del rendiconto medesimo senza che sia stato trasmesso alla SCF da parte del Cliente reclamo scritto motivato.

Identificazione dei conflitti di interesse e politica di gestione

La SCF adotta ai sensi della vigente normativa ogni misura ragionevole per identificare, prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o tra clienti, al momento della prestazione del Servizio e/o dei servizi accessori. La SCF, a tal fine, adotta un'apposita *policy* interna, di cui si riporta una sintesi, per la gestione dei conflitti di interesse.

La SCF provvede a:

- individuare, in relazione al Servizio e ai servizi accessori eventualmente prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse idoneo a danneggiare in modo significativo gli interessi di uno o più clienti;
- definire le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti.

Ai fini dell'identificazione dei conflitti di interesse, la SCF considera se a seguito della prestazione del Servizio, egli stesso, un soggetto rilevante o un soggetto avente con essi un legame di controllo, diretto o indiretto:

- a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;
- b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;
- c) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
- d) svolgano la medesima attività del cliente.

La politica di gestione dei conflitti adottata dalla SCF è tesa a garantire che egli stesso e gli eventuali soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interesse svolgano tali attività con un grado di indipendenza appropriato, tenuto conto delle dimensioni e dell'attività svolta.

I soggetti rilevanti sono i dipendenti della SCF, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della SCF e che partecipino alla prestazione del Servizio.

Al fine di garantire l'indipendenza di cui sopra la SCF adotta, laddove appropriato, misure e procedure volte a:

- a) impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse,



FINANCE REVOLUTION

- quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più clienti;
- b) garantire la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto con quelli del cliente per conto del quale il Servizio è prestato;
 - c) eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse;
 - d) impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sullo svolgimento, da parte di un soggetto rilevante, di servizi o attività di investimento o servizi accessori.

La SCF in particolare presidia i conflitti di interesse che possono verificarsi:

- tra la SCF e i propri clienti;
- tra clienti della SCF.

A titolo esemplificativo e non esaustivo i conflitti che potrebbero insorgere tra la SCF e la propria clientela attengono a:

- la remunerazione della SCF e dei soggetti rilevanti è legata al volume di negoziazione effettuato dai clienti che ricevono la consulenza;
- l'eventuale raccomandazione personalizzata di operazioni ha come oggetto uno strumento finanziario sul quale la SCF o i soggetti rilevanti abbiano precedentemente assunto una posizione;
- la raccomandazione personalizzata ha come oggetto uno strumento finanziario il cui emittente è un cliente della SCF.

Si fa rimando alla Politica sui Conflitti di Interesse adottata dalla SCF per eventuali approfondimenti in merito ai presidi approntati per la gestione e la riduzione dei conflitti di interesse.

Ove le misure adottate non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la SCF informa chiaramente e per iscritto i clienti nelle opportune sedi contrattuali o con documentazione specifica, prima di agire per loro conto, della natura e delle fonti dei conflitti, nonché delle misure adottate per mitigare tale rischio, affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, in considerazione del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.

La politica sulla gestione dei conflitti di interesse adottata dalla SCF è contenuta in un apposito documento cartaceo, che il Cliente, a fronte di apposita richiesta, ha facoltà di visionare e/o ricevere.

Attività professionali ulteriori rispetto alla consulenza in materia di investimenti

9



FINANCE REVOLUTION

La SCF può prestare i seguenti servizi accessori:

- Consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese;
- Ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari.

La SCF può inoltre svolgere le seguenti attività:

- consulenza nell'organizzazione e pianificazione patrimoniale e finanziaria;
- definizione nel tempo dell'asset allocation strategica e tattica;
- analisi di portafoglio e di risk management;
- corporate governance e consulenza in tema di passaggi generazionali;
- consulenza e assistenza amministrativa e contabile;
- servizi di formazione, consulenza direzionale e strategica;
- realizzazione di studi e analisi di mercato, con specifico riguardo a quello finanziario;
- consulenza immobiliare e su progetti di filantropia;
- attività legate all'educazione finanziaria.

Sezione B - Informazioni sugli strumenti finanziari

A) Informativa sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari

Questa sezione del documento ha la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi più significativi riguardanti gli investimenti in strumenti finanziari, ed in particolare il Servizio.

Avvertenze generali

Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l'investitore deve informarsi presso la SCF sulla natura ed i rischi delle operazioni che si accinge a compiere.

L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Prima di concludere un'operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l'investitore e la SCF devono valutare se l'investimento è adeguato all'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed all'esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

La valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:



FINANCE REVOLUTION

- 1) la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
- 2) la sua liquidità;
- 3) la divisa in cui è denominato;
- 4) gli altri fattori fonte di rischi generali.

1) La variabilità del prezzo

Il prezzo di ciascuno strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

1.1) Titoli di capitale e titoli di debito

Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale, (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e titoli di debito, (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni, tenendo conto che:

a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;

b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente.

Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.

Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione – che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

1.2) Rischio specifico e rischio generico

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.



FINANCE REVOLUTION

Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale, variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.

Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti dei titoli), in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

1.3) Il rischio emittente

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime, tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.

Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.

Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente, tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore.

Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso e, in particolare, il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

1.4) Il rischio d'interesse

Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venga detenuto dall'investitore fino alla scadenza.

Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto.

In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua, maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno: l'aumento di un punto



FINANCE REVOLUTION

percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo dell'8,6%.

È dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

1.5) L'effetto della diversificazione degli investimenti: gli Organismi di Investimento Collettivo

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di Organismi di Investimento Collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.

Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico, maggiorato delle commissioni previste, valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.

Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati), oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

2) La liquidità

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore.

Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.

Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi esteri o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.



FINANCE REVOLUTION

3) La divisa

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.

L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

4) Gli altri fattori fonte di rischi generali

4.1) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

4.2) Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing) per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti.

La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso la SCF circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

4.3) Sistemi elettronici di negoziazione

Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.



FINANCE REVOLUTION

4.4) Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati

Le operazioni sugli strumenti finanziari potrebbero essere eseguite fuori dai mercati organizzati. Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato.

Per questi motivi tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

B. Informativa “Mercati Emergenti”

Le transazioni poste in essere sui mercati di paesi convenzionalmente definiti come “emergenti” possono esporre l'investitore ad una serie di rischi addizionali, non completamente assimilabili a quelli cui va incontro l'operatività su mercati di paesi più sviluppati.

I “Paesi emergenti” sono quei Paesi che presentano un debito pubblico con rating basso e sono quindi contraddistinti da un significativo rischio di insolvenza.

Il presente documento, che non esaurisce tutti gli aspetti legati al rischio di investimenti su mercati emergenti, si propone di fornire una disamina degli aspetti più rischiosi di tale attività.

La tipologia di rischio che caratterizza l'attività di investimento su mercati emergenti, ovvero in strumenti finanziari quotati su mercati emergenti, è legata principalmente agli elementi elencati di seguito:

Assetto economico

Le economie dei paesi emergenti sono caratterizzate da maggiore instabilità rispetto ai paesi più sviluppati: le conseguenze principali possono essere delle fluttuazioni anche notevoli dei principali parametri economici, quali ad esempio imprevedibili variazioni nei rapporti di cambio con le altre valute ovvero nei tassi di interesse e di inflazione.

Anche l'eventuale indebitamento del paese nei confronti di altre nazioni o di organismi internazionali, insieme all'assenza di adeguate infrastrutture, possono contribuire ad aumentare l'instabilità economica e, di riflesso, creare una condizione di incertezza a livello finanziario.

Situazione politica

È risaputo che un contesto politico instabile è causa di incertezza ed instabilità anche per il mercato finanziario.

L'assetto politico di molti paesi “a mercato emergente” può andare soggetto a significative e non infrequenti trasformazioni, riconducibili per lo più a situazioni di



FINANCE REVOLUTION

conflittualità a livello sociale, etnico o religioso, accompagnate spesso da periodi di elevata tensione sociale.

Tale conflittualità può sfociare in drammatici stravolgimenti dell'assetto politico, che vanno inevitabilmente ad influire, per quel che qui interessa, sulla stabilità di cambio della moneta e sulla regolamentazione dei mercati.

Particolarmente difficile può quindi risultare per l'investitore (e per le sue controparti) formulare delle previsioni sulle ripercussioni che tali eventi possono avere sugli investimenti eventualmente intrapresi.

Situazione del mercato finanziario

I mercati finanziari organizzati nei paesi emergenti, oltre ad avere di solito minori dimensioni rispetto a quelli dei paesi più sviluppati, dispongono di una regolamentazione meno puntuale ed esaustiva; spesso non esiste neppure un vero e proprio mercato organizzato per gli scambi dei titoli emessi da società operanti in tali paesi.

Un simile stato di cose non può che tradursi in una grande volatilità dei prezzi degli strumenti finanziari emessi nei paesi emergenti ovvero trattati nei mercati gestiti da questi ultimi.

Situazione valutaria

Le quotazioni della valuta circolante nei paesi emergenti possono subire notevoli fluttuazioni, dovute sia alla dinamica dei mercati valutari sia a provvedimenti adottati dalle autorità monetarie interne.

Nonostante sia possibile attuare un certo tipo di operatività volta a ridurre i rischi connessi alla tipologia in esame, va tenuto presente che un grado soddisfacente di sicurezza in tal senso non è spesso raggiungibile.

Raccolta di informazioni

Ottenere esaurienti informazioni relative alle società emittenti ed alle controparti operanti nei paesi emergenti è spesso più difficile di quanto non lo sia nei paesi più sviluppati, poiché i dati ufficiali e le statistiche cui è possibile accedere sono da considerarsi il più delle volte non completamente affidabili.

La possibilità dell'investitore di effettuare consapevoli scelte strategiche di investimento risulta dunque limitata, a causa della non completa conoscenza anche dei principali parametri economici del paese.

Settlement

L'affidabilità e l'efficienza dei sistemi di custodia degli strumenti finanziari e delle procedure di regolamento e di compensazione delle operazioni concluse su mercati organizzati in paesi emergenti sono spesso meno sviluppate rispetto agli altri paesi.



FINANCE REVOLUTION

Più elevata risulta la possibilità di incorrere in errori, trascuratezze o anche vere e proprie frodi, le cui conseguenze possono arrivare anche a negare all'investitore la titolarità degli strumenti finanziari da quest'ultimo acquistati.

Rischio emittente e rischio di credito

L'instabilità economica che può caratterizzare i paesi emergenti arriva ad avere riflessi negativi anche sulla capacità delle società emittenti di strumenti finanziari di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti degli investitori (pagamento dei dividendi, estinzione di prestiti obbligazionari, ecc.).

Alcuni Paesi sono stati e potrebbero essere ancora inadempienti rispetto alle proprie obbligazioni di debito pubblico.

Simili rischi risultano poi accresciuti laddove il mercato sia caratterizzato dall'esistenza di un numero ristretto di società emittenti: in tal caso i crediti che possono vantare gli investitori vanno soggetti ad un rischio più elevato.

Regime fiscale

La legislazione fiscale dei paesi emergenti tende ad essere soggetta a repentine e considerevoli innovazioni e le modalità di esazione dei tributi non sempre risultano efficienti e definite come quelle adottate dai paesi più sviluppati.

All'operatività sui mercati dei paesi emergenti possono risultare difficilmente applicabili le normative adottate dal paese d'origine dell'investitore per evitare la doppia imposizione fiscale.

Rischio legale e di regolamento

Benché in alcuni paesi emergenti il sistema legislativo abbia raggiunto (o stia per raggiungere) un grado di sviluppo sufficientemente sofisticato in termini di completezza ed affidabilità, molti dei suddetti paesi presentano un sistema legale lacunoso. L'esecutorietà dei diritti acquisiti dagli investitori in tali paesi può risultare precaria ed incerta.

C) Informativa “corporate bonds”

Si definiscono “corporate bonds” gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria emessi da enti non governativi.

Come ricordato nel Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari in riferimento agli investimenti in titoli di debito, è possibile affermare che il rischio che le società emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato (c.d. rischio emittente) si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni corrispondono all'investitore. Pertanto, quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente, tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere al mercato.



FINANCE REVOLUTION

Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto da titoli di Stato aventi pari scadenza.

I più immediati e utilizzati strumenti di analisi del grado di rischio connesso ad emittenti corporate sono rappresentati dalle cosiddette valutazioni sul rating dell'emittente, elaborate dalle principali agenzie internazionali (Moody's, Standard & Poor's e Fitch Ratings).

Queste ultime diffondono valutazioni di rating sul merito creditizio di singoli emittenti, contenenti giudizi sui soggetti a far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie; tali valutazioni tengono conto, in linea generale, dei seguenti principali fattori:

- rischi di natura economica e politica relativi al Paese dove la società emittente risiede o ha il proprio mercato principale;
- il settore o i settori industriali in cui la società emittente svolge la propria attività;
- la quota di mercato della società emittente e la sua posizione concorrenziale nel settore;
- la struttura dei costi dei fattori di produzione e l'intensità del capitale richiesto dai processi produttivi;
- le strategie operative e di crescita;
- i parametri e obiettivi finanziari;
- le caratteristiche e capacità del management;
- la valutazione delle clausole contrattuali;
- l'analisi delle eventuali garanzie offerte.

Le valutazioni di rating normalmente disponibili sul mercato si riferiscono ai prestiti obbligazionari di lungo termine, c.d. long-term issue credit ratings (si consideri che il mercato USA considera prestiti obbligazionari di lungo termine le emissioni con scadenza originaria superiore ad un anno).

Il rating più elevato (Aaa o AAA) viene assegnato agli emittenti che offrono le massime garanzie di solvibilità, mentre il rating più basso (C) è attribuito agli emittenti con altissimo rischio di solvibilità. Il livello minimo di rating, nella fascia c.d. di *investment grade*, affinché l'emittente sia caratterizzato da adeguate capacità di assolvere ai propri impegni finanziari, è pari a Baa3 o BBB- a seconda dell'agenzia.

Si sottolinea ulteriormente l'estrema rilevanza di tale classificazione, soprattutto laddove si intenda effettuare un investimento avente ad oggetto titoli obbligazionari ad alto rendimento. Infatti, nell'ottica della già evidenziata relazione di diretta proporzionalità tra rendimento legato al prestito obbligazionario e rischio insito nel medesimo, tale tipo di strumenti finanziari viene normalmente classificato tra le categorie di valutazione comprese nel *subinvestment grade*.

D) Informativa “strumenti strutturati”

18



FINANCE REVOLUTION

Le obbligazioni strutturate sono titoli costituiti da una obbligazione, cosiddetta componente fissa, e da una o più componenti definite "derivative", ovvero espresse da opzioni su attività sottostanti come indici, azioni e valute.

Conseguentemente sia il rendimento sia il valore di tali titoli è influenzato e correlato all'andamento ed al valore di tali attività sottostanti.

Le obbligazioni strutturate sono strumenti complessi il cui acquisto è consigliato solo a chi ne abbia compreso la natura e il grado di rischio.

L'andamento della componente derivativa incide in maniera determinante sul prezzo delle obbligazioni strutturate. L'attribuzione della corretta valorizzazione di tali obbligazioni può quindi risultare piuttosto complessa ed il prezzo esprimere una significativa volatilità ovvero significativi scostamenti rispetto al prezzo medio di un dato periodo.

Tali aspetti si sommano agli elementi di rischio impliciti in un investimento obbligazionario come ad esempio rischio emittente, tasso e valuta di espressione.

E) Informativa FIA

Fondi hedge

Il termine "Hedge" significa "copertura" ed indica la facoltà dei fondi hedge di proteggere, tramite l'uso di strumenti derivati, il patrimonio del fondo in fasi di congiuntura negativa del mercato. Si tratta quindi di un fondo che può limitare i rischi e sfruttare anche le fasi negative di mercato per generare plusvalenze.

Grazie al ricorso ai derivati i fondi hedge possono investire con una leva finanziaria molto elevata, attuando quindi un'operatività speculativa.

Sul mercato sono presenti varie tipologie di fondi hedge, sia generalisti che specializzati. Fra le varie categorie, caratterizzate da un diverso stile di gestione, possiamo individuare:

- *Fondi long/short equity.* Investono sul mercato azionario aprendo sia posizioni long (acquisto) che short (vendita allo scoperto) per proteggere il portafoglio. Per l'attività di copertura possono utilizzare anche futures e options.
- *Fondi short selling.* Utilizzano la tecnica della vendita allo scoperto di azioni ritenute sopravvalutate.
- *Fondi global macro.* Partono da un'analisi delle variabili macroeconomiche quali tassi di interesse, situazione politica, valute. Sono fra i fondi hedge più speculativi.
- *Fondi fixed income arbitrage.* Approfittano delle anomalie di prezzo fra titoli obbligazionari correlati fra loro.
- *Fondi emerging markets.* Investono in titoli di paesi emergenti.
- *Fondi aggressive growth.* Investono in aziende con forti prospettive di crescita.



FINANCE REVOLUTION

- *Fondi event-driven.* Ricercano movimenti di prezzo provocati da eventi interni alle aziende quali fusioni e acquisizioni, modifica del rating, spin-off, ecc..

I fondi hedge possono investire in quote di altri fondi hedge, si parla in questo caso di fondi di fondi hedge. Il ricorso ai fondi di fondi hedge consente di perseguire una maggior diversificazione del rischio legato al singolo gestore.

Il concetto di fondi «multi-strategy», invece, è spesso presente nell'ambito dei fondi di hedge funds ed è una formula che permette di effettuare investimenti in hedge funds con diverse strategie fra quelle sopra elencate. Spesso i fondi multi-strategy presentano un'elevata diversificazione e una correlazione con i mercati azionari e obbligazionari inferiore alla media degli altri fondi.

Fondi di Private Equity

I fondi di Private Equity sono strumenti d'investimento collettivi che investono nel capitale di rischio delle società (in inglese, equity). Si tratta di fondi chiusi con una durata solitamente decennale estendibile di due anni (detto anche grace period) durante il quale il team di gestione del fondo deve effettuare gli investimenti, valorizzarli e venderli. Sono dunque tre i periodi chiave del fondo:

- 1) Periodo d'investimento: solitamente della durata di cinque anni, è il periodo in cui il fondo effettua gli investimenti.
- 2) Periodo di gestione: può durare dai due ai cinque anni; è il periodo in cui il fondo valorizza gli investimenti in portafoglio.
- 3) Periodo di uscita: solitamente parte dal settimo anno del fondo fino alla sua chiusura e costituisce la fase in cui gli investimenti vengono venduti ed il capitale è restituito agli investitori.

Il meccanismo del fondo di Private Equity non prevede, salvo in rari casi, il versamento istantaneo della somma da investire ma attraverso il concetto di commitment (impegno) l'investitore, al momento della sottoscrizione di un fondo, si impegna a versare il capitale impegnato quando esso si renderà necessario al gestore per eseguire gli investimenti. Il gestore del fondo è comunemente detto General Partner (GP) mentre gli investitori sono i Limited Partners (LP).

Il fondo di Private Equity ha una natura illiquida: gli LP non possono infatti disinvestire le loro quote del fondo in qualsiasi momento ma, ammesso che venga trovato un compratore, sono soggetti a negoziazioni e spesso a sconti rispetto ai valori delle quote. Esistono diverse varianti di fondi di private equity, con diverse strategie:

- *Buyout:* si tratta di fondi che eseguono operazioni per l'acquisizione della maggioranza delle società facendo ricorso a leva.



FINANCE REVOLUTION

- Growth/Minority: si tratta di fondi che eseguono operazioni di minoranza per sostituire vecchi soci delle società o per apportare capitale per la crescita.
- Turnaround/Special Situations: si tratta di fondi che acquisiscono porzioni di equity e/o debito di società in dissesto finanziario con l'obiettivo di risanare l'azienda e venderla ad un maggior valore.
- Fondi di Fondi di Private Equity: si tratta di fondi che investono in altri fondi di Private Equity.

Fondi immobiliari

I fondi Immobiliari, o di Real Estate, sono strumenti d'investimento collettivi che investono nel capitale di rischio e/o nel debito di società il cui attivo è costituito da immobili. Si tratta di fondi chiusi con una durata solitamente decennale estendibile di due anni durante il quale il team di gestione del fondo deve effettuare gli investimenti, valorizzarli e venderli. Sono dunque tre i periodi chiave del fondo:

- 1) Periodo d'investimento: solitamente della durata di cinque anni, è il periodo in cui il fondo effettua gli investimenti.
- 2) Periodo di gestione: può durare dai due ai cinque anni; è il periodo in cui il fondo valorizza gli investimenti in portafoglio.
- 3) Periodo di uscita: solitamente parte dal settimo anno del fondo fino alla sua chiusura e costituisce la fase in cui gli investimenti vengono venduti ed il capitale è restituito agli investitori.

Il meccanismo del fondo di Real Estate non prevede, salvo in rari casi, il versamento istantaneo della somma da investire ma attraverso il concetto di commitment (impegno) l'investitore, al momento della sottoscrizione di un fondo si impegna a versare il capitale impegnato quando esso si renderà necessario al gestore per eseguire gli investimenti. Il gestore del fondo è comunemente detto General Partner (GP) mentre gli investitori sono i Limited Partners (LP). Il fondo di Real Estate ha una natura illiquida: gli LP non possono infatti disinvestire le loro quote del fondo in qualsiasi momento ma, ammesso che venga trovato un compratore, sono soggetti a negoziazioni e spesso a sconti rispetto ai valori delle quote. Esistono diverse varianti di fondi di Real Estate, con diverse strategie:

- Core/Core-Plus: si tratta di fondi che acquisiscono immobili di medio/alto pregio in location ricercate (prime) con l'obiettivo di ricavare un rendimento costante derivante dagli affitti.
- Value Added: si tratta di fondi che acquisiscono immobili con delle inefficienze e, attraverso delle operazioni di ottimizzazione, rivalorizzano gli immobili al fine di rivenderli ad un prezzo maggiore.



FINANCE REVOLUTION

- Opportunistic: si tratta di fondi che acquisiscono immobili/terreni al fine di ricostruire/costruire progetti immobiliari volti alla futura vendita.

I settori dove i fondi immobiliari possono investire sono molteplici ma possono essere riassunti in quattro categorie: residenziale, uffici, commerciale, senior housing.

Le location degli immobili sono rappresentabili da tre segmenti ovvero: Prime (alto livello, e.g. Manhattan, Milano centro, Londra etc), Secondary (medio livello, e.g. Torino, Bologna, Dresda) e Tertiary (medio basso, e.g. Bari, Catania, ...etc).

Fondi Private Debt

I fondi di *private debt* sono veicoli di investimento focalizzati su investimenti di medio-lungo termine in titoli non quotati, quali obbligazioni senior, *unitranche* e subordinate e, in via residuale, equity (posizioni di minoranza), finalizzati a sostenere progetti di crescita e di sviluppo delle imprese in contesti prevalentemente di natura straordinaria, quali: fusioni ed acquisizioni, successioni e riassetti azionari, diversificazione delle fonti di finanziamento.

In altri termini, un fondo di *private debt*, attraverso la sottoscrizione di emissioni di obbligazioni o azioni, fornisce a imprese non quotate un finanziamento su misura, per struttura e condizioni, sulle esigenze che emergono dal piano industriale della società *target*.

I rischi connessi all'investimento in quote di fondi chiusi, quale appunto un fondo di *private debt*, sono riconducibili al possibile decremento del valore delle quote (che, a sua volta, risente delle oscillazioni degli strumenti finanziari nei quali sono investite le disponibilità del fondo) e alle generali ridotte prospettive di liquidabilità dell'investimento.

Rischio di liquidità delle quote e degli strumenti finanziari in cui investe un fondo di *private debt*:

- la natura di tipo chiuso implica che la possibilità di ottenere il rimborso delle quote sia limitata al momento della liquidazione del fondo, fatta salva la possibilità di liquidare le quote sul mercato secondario. Inoltre, poiché le quote non sono tipicamente oggetto di quotazione in un mercato regolamentato, la partecipazione al fondo accentua il rischio di illiquidità in caso di mancanza di una controparte interessata all'acquisto delle quote. Infine, poiché i titoli in cui investe il fondo sono prevalentemente di natura illiquida, lo smobilizzo di una posizione potrebbe non essere realizzabile per mancanza di una controparte ovvero potrebbe avvenire a condizioni diverse da quelle auspicate. È pertanto possibile che la vendita degli strumenti finanziari in cui il fondo è investito avvenga ad un prezzo significativamente inferiore al valore degli strumenti stessi.



FINANCE REVOLUTION

- la politica di investimento di un fondo di *private debt* prevede che il suo patrimonio possa essere investito in strumenti di debito emessi da società non quotate che, per loro natura e in ragione della loro difficile liquidabilità, comportano livelli di rischio superiori rispetto ai titoli quotati. Tali società non quotate non sono assoggettate ad un sistema di controllo pubblicistico analogo a quello predisposto per le società quotate. Ciò comporta, fra l'altro, l'indisponibilità di un flusso di informazioni pari, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, a quello delle società con titoli quotati e una conseguente difficoltà nell'effettuare verifiche indipendenti nelle società.

Rischi legati agli investimenti in Collateralised Loan Obligation (CLO), Asset Backed Securities (ABS), obbligazioni di società in difficoltà ("distressed securities"): per questi strumenti, il rischio di credito si basa principalmente sulla qualità degli attivi sottostanti che possono essere di natura diversa (crediti bancari, titoli di credito). Questi strumenti derivano da operazioni complesse che possono comportare rischi legali e altri rischi specifici relativi alle caratteristiche degli attivi sottostanti.

F) Rischi derivanti dall'applicazione delle misure di riduzione o conversione degli strumenti di capitale e/o del bail-in

Nell'ambito del rischio emittente concernente gli strumenti finanziari emessi da banche, l'investitore deve tenere conto anche del cosiddetto *bail-in* (salvataggio interno) introdotto dalla normativa europea sulla prevenzione e gestione delle crisi bancarie (Direttiva Europea 2014/59/UE "Banking Resolution and Recovery Directive", cui è stata data attuazione nell'ordinamento italiano con i decreti legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015).

In base a tale Direttiva, tra gli strumenti di gestione delle crisi delle banche e delle imprese di investimento sono state in particolare previste misure di riduzione o conversione delle azioni o degli altri strumenti di capitale (tra cui rientrano le obbligazioni subordinate) e misure di risoluzione, cui le Autorità di Risoluzione (in Italia la Banca d'Italia) possono fare ricorso quando la procedura di riduzione o conversione delle azioni e degli altri strumenti di capitale non consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto dell'intermediario. Tra le misure di risoluzione il *bail-in* consiste nella riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, dei diritti degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi al fine di assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà. Il *bail-in* si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva.

In particolare, l'ordine di priorità in caso di ricorso al *bail-in* è il seguente: i) azioni; ii) altri titoli di capitale, iii) obbligazioni subordinate; iv) obbligazioni e altre passività ammissibili, ivi compresi i depositi sopra i 100.000 euro, di soggetti diversi dalle persone



FINANCE REVOLUTION

fisiche e dalle piccole e medie imprese; v) depositi di persone fisiche e di piccole e medie imprese per l'importo eccedente i 100.000 euro.

L'investitore che sottoscrive o acquista i sopra citati strumenti finanziari emessi da banche, da società capogruppo di gruppi bancari, da società appartenenti a gruppi bancari con sede in Italia, in altri stati membri dell'Unione Europea o ancora in paesi Extra Ue, ma che operano in Italia o nel territorio dell'Unione Europea mediante succursale o da imprese di investimento, deve pertanto considerare che il proprio investimento è esposto ai rischi indicati, anche se ha acquistato gli strumenti finanziari anteriormente alla data di entrata in vigore delle misure di riduzione o conversione dei titoli di capitale ovvero del *bail – in*.

Sezione C – Informazioni sulla classificazione della clientela

In base alle norme di legge e/o di regolamento vigenti si considerano clienti le persone fisiche o giuridiche per conto delle quali la SCF presta il servizio di consulenza in materia di investimenti (di seguito il “**Servizio**”) e/o i servizi accessori.

In attuazione della normativa di recepimento della Direttiva comunitaria 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (c.d. Direttiva MIFID II) i clienti della SCF devono necessariamente essere inclusi in una delle seguenti categorie:

- 1) cliente professionale;
- 2) cliente al dettaglio.

Analogamente a quanto stabilito dalla previgente disciplina, alla predetta classificazione corrisponde un diverso grado di tutela attribuito dalla nuova normativa in materia di servizi di investimento, principalmente per quanto riguarda gli obblighi informativi a carico della SCF, la valutazione di adeguatezza dei servizi, strumenti finanziari o prodotti di investimento offerti o richiesti, il contenuto dei contratti e, in generale, le regole di condotta previste dalla MiFID II.

1. Clienti professionali

I clienti professionali sono clienti che possiedono l'esperienza, la conoscenza e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume.

In particolare, la classificazione di un soggetto quale cliente professionale comporta nella prestazione del Servizio un minor grado di “protezione” riconosciuto dall'ordinamento relativamente alla valutazione dell'adeguatezza.



FINANCE REVOLUTION

La SCF può infatti presumere che il cliente abbia il livello necessario di esperienze e di conoscenze per comprendere i rischi inerenti all'operazione oggetto della raccomandazione.

Inoltre, quando il Servizio è prestato nei confronti di un cliente classificato come professionali di diritto, la SCF può legittimamente presumere ai fini della valutazione di adeguatezza che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento.

1.1 Clienti professionali privati di diritto

Ai sensi della Regolamentazione Consob si intendono clienti professionali di diritto per tutti i servizi e gli strumenti di investimento:

- (i) i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:
 - banche;
 - imprese di investimento;
 - altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
 - imprese di assicurazione;
 - organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
 - fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
 - negozianti per conto proprio di merci e/o strumenti derivati su merci;
 - soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione nonché al sistema di compensazione e garanzia (*locals*);
 - altri investitori istituzionali;
 - agenti di cambio.

- (ii) le imprese di grandi dimensioni che presentano, a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
 - totale di bilancio € 20.000.000,00;
 - fatturato netto € 40.000.000,00;
 - fondi propri € 2.000.000,00.

- (iii) gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.

I clienti professionali di diritto possono - previa conclusione di apposito accordo scritto con la SCF, che stabilisca i servizi, le operazioni e i prodotti ai quali si applica tale trattamento - richiedere per iscritto in qualsiasi momento alla SCF stessa di essere considerati come clienti al dettaglio e così ottenere un livello più elevato di protezione.



FINANCE REVOLUTION

In ogni caso è onere del cliente professionale di diritto richiedere un livello più elevato di protezione ove ritenga di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi assunti.

1.2 Clienti professionali pubblici

Rientrano in questa categoria i soggetti pubblici che soddisfano i requisiti di cui al regolamento emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 6, comma 2 sexies, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "TUF").

2. Clienti al dettaglio

Rientrano in questa categoria i clienti che non sono qualificabili come clienti professionali né come controparti qualificate; ad essi risulta applicabile il maggior livello di protezione di cui alle norme di legge e/o di regolamento *pro tempore* vigenti.

3. Clienti professionali su richiesta

Criteri di identificazione

La SCF ha la possibilità di trattare i clienti diversi da quelli inclusi al punto 1, che ne facciano espressa richiesta, come clienti professionali, purché siano rispettati i criteri menzionati di seguito (c.d. *up-grading*).

Non è consentito presumere che tali clienti possiedano conoscenze ed esperienze di mercato comparabili a quelle delle categorie elencate al punto 1.

La procedura si articolerà nei seguenti passaggi:

- a) richiesta scritta di *up-grading* da parte del cliente (sia persona fisica che giuridica) con la quale il cliente comunica di voler essere trattato come cliente professionale a titolo generale oppure rispetto ad un particolare tipo di operazione o prodotto;
- b) la SCF avverte per iscritto e in termini chiari il cliente in ordine alle protezioni e ai diritti che potrebbe perdere qualora venisse accolta la richiesta di *up-grading*;
- c) il cliente dichiara per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni e diritti;
- d) la SCF valuta la capacità del cliente di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprenderne i relativi rischi assunti;
- e) la SCF accerta, sulla base delle misure ragionevoli a tal fine adottate, che il cliente che chiede di essere trattato come cliente Professionale possieda i requisiti di cui alla precedente lettera d);
- f) accettazione da parte la SCF della richiesta di *up-grading*.



FINANCE REVOLUTION

La disapplicazione di regole di condotta previste per la prestazione dei servizi nei confronti dei clienti non professionali è consentita quando, dopo aver effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del cliente, la SCF può ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume.

In particolare, la valutazione ha ad oggetto: la competenza, l'esperienza e le conoscenze del cliente nel settore di riferimento delle operazioni rispetto alle quali il cliente ha manifestato interesse o, in mancanza, rispetto all'universo investibile del servizio di consulenza prestato dalla SCF.

Nel corso della suddetta valutazione almeno due dei seguenti requisiti devono comunque essere soddisfatti:

- il cliente deve aver effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare euro 500.000;
- il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

In caso di persone giuridiche, la valutazione di cui sopra, può essere condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per conto della persona giuridica e/o alla persona giuridica medesima.

Laddove la SCF, accertato il possesso dei suddetti requisiti, dovesse successivamente constatare, sulla base delle informazioni fornite dal cliente, che il cliente stesso non soddisfa più i medesimi, lo stesso adotterà i provvedimenti opportuni.

Sezione D - Informazioni sugli oneri e sui costi

Servizio di consulenza

La seguente tabella viene fornita a titolo di esempio.

Essa rappresenta le voci dei possibili costi e degli oneri applicabili relativi al Servizio, espressi in forma numerica e percentuale, e le relative modalità di calcolo. Il valore preso a riferimento come base di calcolo è pari ad Euro 100.000 di patrimonio sotto consulenza. Al momento della conclusione del contratto, la SCF provvederà a fornire al cliente una stima *ex-ante* aggregata dei costi annui applicati per la prestazione del Servizio.



FINANCE REVOLUTION

Tipologia di costi ed oneri	Descrizione	Voci di costo Esempi	In valore monetario sulla base di un importo "standard" di patrimonio sotto consulenza (esempio Euro 100.000)	In % del patrimonio sotto consulenza (Esempio)	Note
Costi una tantum	Commissioni addebitate per consulenze non continuative				Il costo viene preventivato al cliente caso per caso, in relazione alla complessità della consulenza richiesta
Costi correnti	Commissioni di consulenza	Commissioni ricorrenti	900	0,9%	
	Oneri fiscali	Imposta sul valore aggiunto	198	0,19%	
Costi incidentali		Commissioni di performance relative al servizio di consulenza	0	10%	Applicate all'eccedenza di rendimento nel caso in cui il rendimento annuale superi il 10%
Costi accessori	Altri costi addebitati al cliente per il servizio di consulenza	Recupero costi amministrativi	0	0%	
TOTALE			1.098	1,09%	

Informativa ex ante ed ex post su costi ed oneri

Oltre alle informazioni sopra riportate su costi ed oneri aggregati relativi al Servizio, la SCF, in occasione di ciascuna raccomandazione, fornisce in tempo utile una



FINANCE REVOLUTION

comunicazione completa delle informazioni sui costi e oneri aggregati relativi allo strumento finanziario o agli strumenti finanziari oggetto di raccomandazione.

La SCF, con periodicità annuale, invia inoltre al Cliente in forma personalizzata la rendicontazione dei costi del Servizio e degli strumenti finanziari, riportando i costi totali in forma aggregata addebitati al Cliente nel periodo di riferimento, nonché l'illustrazione che mostri l'effetto cumulativo dei costi sulla redditività. Su richiesta del Cliente tali informazioni sono fornite anche in forma analitica.

Sezione E - Modalità e tempi di trattazione dei reclami e sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

I clienti possono inviare reclami in merito ai servizi forniti dalla SCF, tramite lettera raccomandata AR al seguente indirizzo:

FINANCE REVOLUTION SCF SRL

CONTRADA CAMPIGLIONE, 20
63900 FERMO (FM)

La SCF ha adottato procedure idonee ad assicurare una sollecita trattazione dei reclami presentati dai Clienti o potenziali Clienti.

La procedura è finalizzata a garantire l'uniformità di comportamento nelle situazioni denunciate ed evitare il ripetersi delle condizioni che creano insoddisfazione nei clienti. La procedura ha anche la finalità di mantenere rapporti corretti e trasparenti con la clientela e assicurare massima cura alla gestione dei reclami per prevenire controversie legali e contenere i rischi legali e di reputazione.

Tale procedura prevede che la SCF, al fine di tutelare la propria clientela, sovrintenda alle seguenti attività:

- Ricezione del reclamo;
- Registrazione del reclamo;
- Istruttoria del reclamo;
- Risposta al cliente ed eventuale riscontro dei reclami avanzati dalla clientela.

Per configurare un reclamo, la manifestazione di insoddisfazione deve contestualmente:

- essere formulata in forma scritta da un cliente o da ogni altro soggetto che lo rappresenti con formale procura;
- essere indirizzata alla SCF;
- denunciare una reale o presunta irregolarità, con conseguente o presunto pregiudizio economico per il cliente.

I reclami inviati alla SCF devono contenere:

29



FINANCE REVOLUTION

- i dati anagrafici del Cliente;
- la posizione del Cliente a cui si riferisce il reclamo con una sintetica descrizione dei fatti contestati e le cause del reclamo;
- l'eventuale documentazione a supporto dei fatti oggetto di contestazione.

Ove una contestazione pervenga alla SCF, la stessa riceve e protocolla, nell'ambito della corrispondenza, il reclamo e provvede a verificare, entro 5 giorni, se la contestazione possa essere classificata come "reclamo" ai sensi della presente policy.

Ove il menzionato accertamento dia esito positivo la SCF inoltra, a mezzo raccomandata a/r ovvero a mezzo e-mail (qualora il reclamo sia pervenuto tramite questo mezzo ovvero laddove sia espressamente richiesto nel reclamo stesso), entro 10 giorni lavorativi dall'avvenuta ricezione, una comunicazione all'investitore o al potenziale investitore nella quale viene dato atto (i) della ricezione del reclamo e (ii) che il medesimo reclamo verrà quindi trattato dalla SCF secondo le modalità ed entro i termini di cui alla presente procedura.

La SCF svolge quindi gli opportuni approfondimenti per chiarire la dinamica dei fatti esposti nel reclamo, eventualmente, anche domandando all'investitore stesso, per iscritto, informazioni aggiuntive.

Al termine dell'istruttoria la SCF predispone una proposta di riscontro del reclamo e provvede alla trasmissione della comunicazione al Cliente, a mezzo raccomandata a/r ovvero a mezzo e-mail (qualora il reclamo sia pervenuto tramite questo mezzo ovvero laddove sia espressamente richiesto nel reclamo stesso), all'indirizzo indicato ovvero a quello fornito dal Cliente all'atto dell'instaurazione del rapporto.

La comunicazione di risposta della SCF è trasmessa al Cliente, in ogni caso, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione del reclamo.

Qualora i chiarimenti forniti e la relativa proposta di composizione del reclamo formulata al Cliente non fossero ritenuti esaustivi/accolti, ove il Cliente trasmetta una nuova comunicazione scritta, la SCF provvede a svolgere gli eventuali ulteriori approfondimenti e, se del caso, a formulare l'ulteriore proposta di riscontro. Anche per le fasi successive al primo riscontro trova applicazione la procedura sopra descritta.

La procedura prevede che la SCF valuti i reclami ricevuti, anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall'ACF, entro 60 giorni e che, in caso di mancato accoglimento, anche parziale, di tali reclami, all'investitore verranno fornite adeguate informazioni circa i modi e i tempi per la presentazione del ricorso all'ACF.

La SCF è quindi responsabile della gestione dei reclami e della corretta tenuta del registro reclami, della classificazione dei reclami, anche ai fini del monitoraggio e dell'acquisizione di tutta la documentazione necessaria all'istruttoria del reclamo, della gestione delle richieste provenienti dall'ACF, della trasmissione al cliente della risposta entro i termini previsti dalla normativa.

Ove insoddisfatto dell'esito del reclamo inviato alla SCF, il Cliente prima di ricorrere al giudice potrà rivolgersi, ove sia un Cliente al dettaglio, all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) di cui all'art. 32-ter del TUF, secondo le modalità previste dalla relativa disciplina attuativa emanata dalla Consob e richiamate sul sito www.acf.consob.it.



FINANCE REVOLUTION

L'Arbitro è competente in merito a controversie relative alla violazione da parte degli intermediari e dei soggetti aderenti degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell'esercizio dell'attività disciplinata dalla parte II del Testo Unico della Finanza (TUF), incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013, ad eccezione delle controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a Euro 500.000,00 (Cinquecentomila).

La SCF garantisce che gli eventuali reclami ricevuti dal Cliente, saranno sempre valutati alla luce degli orientamenti desumibili dall'Arbitro (ACF). Inoltre, in caso di mancato o parziale accoglimento di tali reclami, verranno fornite al cliente medesimo, adeguate informazioni circa i modi ed i tempi per la presentazione del ricorso all'Arbitro (ACF) presso la Consob e ad altri sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di risoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione stragiudiziale contenute in contratto.

Per risolvere in via stragiudiziale eventuali controversie con la SCF, anche in assenza di preventivo reclamo, in alternativa all'ipotesi o per le questioni che esulano dalla competenza dell'ACF, il Cliente può attivare, singolarmente o congiuntamente con la SCF, una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione.

La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso un Organismo determinato ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche. L'istanza di soluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure sopra descritte costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.

Inoltre, i clienti possono presentare segnalazioni o esposti all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo Unico dei Consulenti Finanziari (OCF) al seguente indirizzo:

OCF Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari

Via Tomacelli, 146, 00186 Roma RM